



Comune di Potenza



Regione Basilicata

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI *Giuseppe D'Onofrio* COMUNALE N° *77* DEL *10.6.2015*



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe D'Onofrio

Fondo di Sviluppo e Coesione
2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

Il Parco per Parco Aurora: da Piazza di Giura a Viale Firenze
Demolizione delle strutture prefabbricate

☒ Progetto preliminare

☐ Progetto definitivo

☐ Progetto esecutivo

Elaborato

N. T04

Titolo

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Scala

///

Data

Marzo 2015

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Giuseppe D'Onofrio

Progettisti:

ing. Angela Laurino

ing. Alessandra Saponara

geom. Rocco Aquino



AMBIENTE

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTURE

MOBILITA'

SPORT

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Descrizione delle opere	2
Art. 3 - Categorie e classi delle opere di cui si compone l'intervento	2
Art. 4 - Sopralluogo	2
Art. 5 - Modalità di affidamento	2
Art. 6 - Normativa di riferimento	2
TITOLO II – PROGETTAZIONE	3
Art. 7 - Criteri generali di progettazione	3
Art. 8 – Progetto definitivo	4
Art. 9 – Progetto esecutivo	4
Art. 10 - Disponibilità degli elaborati	4
Art. 11 - Verifica e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo	4
Art. 12 - Rilievi geometrici dei siti	4
Art. 13 - Varianti	5
TITOLO III - RAPPORTI CONTRATTUALI	5
Art. 14 - Garanzia provvisoria	5
Art. 15 - Garanzia fidejussoria definitiva	5
Art. 16 - Riduzione delle garanzie	5
Art. 17 - Sottoscrizione del contratto	6
Art. 18 - Rappresentanza e domicilio	6
Art. 19 - Assicurazione a carico dell'impresa	6
Art.20 - Assicurazione della progettazione	6
TITOLO IV – NORME DI ESECUZIONE	7
Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori	7
Art. 22 - Penali in caso di ritardo	7
Art. 23 – Andamento dell'intervento	7
Art.24 – Sorveglianza sull'esecuzione delle opere e direzione dei lavori	7
TITOLO V – DISCIPLINA ECONOMICA	8
Art. 25 - Anticipazioni	8
Art. 26 - Pagamenti degli oneri di progettazione	8
Art. 27 - Pagamenti in acconto	8
Art. 28 - Pagamento a saldo	8
Art. 29 - Revisione prezzi	9
Art. 30 - Cessione del contratto e cessione crediti	9
Art.31 - Subappalto	9
Art.32 - Responsabilità in materia di subappalto	10
Art.33 - Pagamento dei subappaltatori	11
TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
Art. 34 – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	11
Art. 35 – Disposizioni per la sicurezza in fase di esecuzione	11
TITOLO VII – NORME TECNICHE	11
Art. 36 - Demolizioni	11
Art. 37 – Bonifica amianto	12
TITOLO VIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI	12
Art. 38 - Oneri a carico dell'Appaltatore	12
Art. 39 – Ulteriori disposizioni	13

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Potenza intende procedere con le opere di demolizione dei prefabbricati presenti alla Via di Giura, mediante affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare redatto dalla Committente stessa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera c, del DLgs n. 163/2006.

Art. 2 – Descrizione delle opere

1. Le opere in argomento sono riassumibili come segue:

- a) demolizione di n.6 strutture prefabbricate di varie dimensioni
- b) bonifica di materiali contenenti amianto
- c) ripristino dell'area sedime degli edifici demoliti.

La tipologia e le caratteristiche dell'intervento, descritte nella documentazione di progetto preliminare, devono essere pienamente rispondenti alle vigenti normative di settore.

Art. 3 - Categorie e classi delle opere di cui si compone l'intervento

1. Nessun onere di progettazione o per spese di altro genere sarà riconosciuto ai concorrenti non aggiudicatari.

2. L'importo contrattuale dell'intervento risulterà dalla sommatoria degli importi ribassati offerti per i lavori e per gli oneri di progettazione.

3. Per la realizzazione delle opere su indicate, si deve intendere compensato all'Affidatario ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente complete, anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato.

4. L'importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie è definito come segue:

Lavori 811.239,72 euro

di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 30.000,00 euro

Suddivisione in categorie:

OG 12: 599.211,20euro (73,90 %)

OS 23: 212.028,52 euro (26,10 %)

Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva: 40.241,53 euro

Totale a base di gara **851.481,25 euro**

5. Gli importi indicati all'articolo precedente sono da considerarsi al netto dell'IVA.

6. In sede di offerta i partecipanti potranno effettuare delle compensazioni fra le voci di cui all'articolo precedente, fatto salvo l'importo complessivo a base di gara e l'importo minimo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nello stesso articolo.

Art. 4 - Sopralluogo

1. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilità del ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi progettabili e realizzabili.

Art. 5 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento è previsto "a corpo" sia per le opere di categoria OG12 (bonifica amianto) che per le opere di categoria OS23 (demolizioni e sicurezza).

2. Per la parte affidata a corpo, non potranno intervenire in sede di esecuzione variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'Impresa nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, anche in caso di incompleta o erronea progettazione.

Art. 6 - Normativa di riferimento

1. L'appalto deve essere eseguito nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni vigenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano le seguenti normative:

- leggi, regolamenti e normative relative ad appalti e contratti pubblici;
 - leggi, regolamenti e normative relative alla tutela della salute e sicurezza;
 - leggi, regolamenti e normative relative alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
 - legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
2. L'appalto, inoltre, deve essere eseguito in osservanza di tutte le disposizioni legislative, tecniche e regolamentari che dovessero entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico, nonché di tutte le relative modifiche e integrazioni.
3. Nel caso in cui diversi atti normativi o regolamentari o diversi documenti progettuali prescrivano prestazioni alternative o discordanti, l'Affidatario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione, non appena venutone a conoscenza e comunque prima di avere attuato la prestazione, restando espressamente riservata all'Amministrazione la scelta della soluzione da adottare.

TITOLO II – PROGETTAZIONE

Art. 7 - Criteri generali di progettazione

1. Il progetto definitivo offerto in gara e il successivo progetto esecutivo sono sviluppati in coerenza con i documenti a base di gara e con il Disciplinare di gara.
2. Il Progettista procede all'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità:
 - a) alla normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della progettazione stessa con particolare riferimento, per quanto attinente con l'oggetto della progettazione, agli articoli dal 24 al 32 del DPR 207/2010 (per il progetto definitivo) e agli articoli dal 33 al 43 del DPR 207/2010 (per il progetto esecutivo);
 - b) alle specifiche normative di settore, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza e la rimozione e smaltimento di amianto;
 - c) ai criteri generali di progettazione individuati nel presente capitolato.
3. I progetti (definitivo ed esecutivo) devono essere redatti:
 - a) considerando il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
 - b) secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di esecuzione la salute e la sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai.
4. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare esplicitamente e compiutamente la normativa applicata.
5. Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze relative all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti (Organismi, Enti, Autorità ecc.) diversi dal Committente, collocate in qualunque fase progettuale o realizzativa.
6. La prestazione progettuale, in tutte le sue fasi, avviene in costante coordinamento con il Responsabile del procedimento; il Progettista informa costantemente il Committente, anche su richiesta e iniziativa dello stesso, del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti insorti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi progettuali che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità dell'intervento.
7. Il Progettista incaricato dall'Appaltatore è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a recepire le indicazioni fornite dal Committente durante l'attività di verifica e revisione, di cui al comma 1.
8. La prestazione progettuale contrattuale, in tutte le sue fasi, comprende la partecipazione del Progettista, direttamente o tramite propri incaricati dotati delle necessarie qualificazioni o specializzazioni e di potere decisionale, alle riunioni degli organi del Committente, alle riunioni convocate presso la stessa o presso altre amministrazioni, per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto.
9. Il Progettista si impegna a produrre le copie cartacee di ogni elaborato del progetto definitivo ed esecutivo nelle quantità richieste per tutte le necessità del Committente, interne o per l'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nullaosta. Gli elaborati dovranno essere consegnati anche su supporto informatico (CD).
10. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello e a qualsiasi stadio di progettazione si riferiscano, vengono forniti al Committente anche in formato editabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo .dwg, .doc /.xls, etc..
11. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal Progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.
12. Il Progettista è obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, e successivamente alla progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui al comma 5.

Art. 8 – Progetto definitivo

1. Gli elaborati di progetto definitivo da produrre in sede di partecipazione alla procedura di gara, contestualmente all'offerta, sono i seguenti:
 - a) relazione generale e tecnica;
 - b) elaborati grafici in numero e scala adeguati;
 - c) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - d) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - e) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - f) elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico;L'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico devono essere allegati all'offerta economica e non all'offerta tecnica, secondo le indicazioni del disciplinare di gara.
- g) piano di rimozione e smaltimento amianto;
2. Alla documentazione progettuale di fase definitiva, in sede di gara, sono altresì allegate le asseverazioni di rispondenza del progetto alle norme.
3. Gli elaborati di progetto definitivo da produrre da parte del solo Aggiudicatario sono i seguenti:
 - a) altri elaborati eventualmente richiesti dagli Enti preposti alle diverse attività autorizzative.
4. Nei servizi progettuali è compresa e remunerata anche la predisposizione di tutti gli elaborati finalizzati all'ottenimento di tutti i nullaosta/autorizzazioni/pareri/etc. necessari per procedere alla cantierizzazione dell'intervento, incluso quanto necessario per le interlocuzioni con gli enti preposti alle diverse attività autorizzative: pratica autorizzativa di competenza dell'ASP, relativa alla rimozione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (autorizzazione preliminare all'esecuzione dell'intervento e verifiche dopo la rimozione).

Art. 9 – Progetto esecutivo

1. Gli elaborati di progetto esecutivo sono i seguenti:
 - a) relazione generale;
 - b) elaborati grafici in numero e scala adeguati;
 - c) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - d) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - e) cronoprogramma.
2. Ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo potranno essere richiesti altri elaborati da parte del Committente o dell'incaricato alla verifica, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli dal 33 al 43 del DPR n. 207/2010, senza che ciò comporti alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Aggiudicatario.
3. Alla documentazione progettuale di fase esecutiva sono allegate le asseverazioni di rispondenza del progetto alle norme e le dichiarazioni di conformità del progetto alle autorizzazioni/nullaosta/pareri/etc. espressi da altri Enti sul progetto stesso.

Art. 10 - Disponibilità degli elaborati

1. I progetti definitivi offerti in gara, la successiva documentazione di completamento e il successivo progetto esecutivo restano di proprietà del Committente, il quale può successivamente introdurvi o farvi introdurre tutte le variazioni e aggiunte che ritenga necessarie, così come farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, senza che il Progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale del Committente gli elaborati, i documenti, gli atti, a qualunque stato di avanzamento e su qualunque supporto, prodotti dal Progettista nell'ambito dell'incarico.

Art. 11 - Verifica e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo

1. Il Progettista deve fornire la propria collaborazione e tutti i chiarimenti richiesti, nonché partecipare alle sedute in contraddittorio, se richiesto, per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo.
2. Il Progettista è tenuto a introdurre le modifiche e gli adeguamenti necessari all'ottenimento della verifica positiva.

Art. 12 - Rilievi geometrici dei siti

1. Il Committente mette a disposizione del Progettista tutta la documentazione in suo possesso connessa all'intervento, costituita da elaborati grafici non esaustivi dell'esatto rilievo e verifica dello stato dei luoghi, che

- rimane in carico al Progettista ai fini della progettazione.
2. Il Progettista, per procedere all'attività di progettazione definitiva ed esecutiva deve:
 - a) verificare l'esattezza dei dati raccolti nella documentazione esistente e provvedere, in caso di inesattezza, all'adeguamento degli stessi;
 - b) provvedere, a sua cura e spese, all'eventuale integrazione dei rilievi qualora necessaria e qualora quelli già eseguiti risultino incompleti.
 3. Con l'esecuzione della verifica e dell'eventuale modifica, dell'integrazione o dell'estensione di cui al comma 2, il Progettista si assume la piena responsabilità dei rilievi geometrici/topografici sia rispetto alla completezza e esattezza dell'attività di progettazione, sia rispetto a eventuali errori e/o omissioni successivamente riscontrati in fase di esecuzione dei lavori, riconducibili ai rilievi, sia forniti dal Committente e verificati dal Progettista, che forniti direttamente dallo stesso Progettista.
 4. Nel caso di errori/omissioni di cui al comma 3, il Committente si riserva la facoltà di rivalersi sul Progettista, nei modi e nelle sedi che riterrà più opportuni, per i maggiori costi che il Committente dovesse sostenere a causa della imperfezione dei rilievi.

Art. 13 - Varianti

1. Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione aggiudicatrice debitamente approvata mediante variante in corso d'opera. Le varianti in corso d'opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei termini di realizzazione dell'opera.

TITOLO III - RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 14 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del DLgs n. 163/2006 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'intervento è corredata da un deposito cauzionale pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta, da presentare secondo le disposizioni normative in materia, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario.

Art. 15 - Garanzia fidejussoria definitiva

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione, da presentare secondo le disposizioni normative in materia. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per procedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
3. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'amministrazione e in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto dei successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del DLgs n. 163/2006.

Art. 16 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria e definitiva e eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile a soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 17 - Sottoscrizione del contratto

1. La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avrà luogo nei termini di legge ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.
2. Dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori la Committente ha la facoltà di procedere tramite ordine di servizio al completamento della progettazione definitiva o all'avvio della progettazione esecutiva nelle more della stipula del contratto, senza che ciò possa comportare la richiesta di oneri ulteriori rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Art. 18 - Rappresentanza e domicilio

1. L'affidatario deve eleggere domicilio presso la sede dei lavori, per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le notifiche o comunicazioni dipendenti dal contratto.
2. Per la prima fase del contratto, relativa alle sole prestazioni progettuali e autorizzative, l'Appaltatore può comunicare un diverso domicilio
3. L'affidatario deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere prontamente comunicata al Responsabile del procedimento.

Art. 19 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Dlgs n. 163/06 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'articolo 125 del DPR 207/2010 a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema tipo 2.3 del DM n. 123/2004 che tenga indenne la Committente da tutti rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere: la somma assicurata è pari all'importo dell'appalto.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per un massimale di 500.000 euro così come previsto dal comma 2 dell'articolo 125 del DPR 207/2010.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:
 - danni a cose dovuti a vibrazioni,
 - danni a cose dovuti a demolizione, rimozione o franamento o cedimento del terreno o di porzioni di edificio (strutturali o non strutturali),
 - danni a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs n. 163/2006 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.20 - Assicurazione della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del DPR 207/2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

TITOLO IV – NORME DI ESECUZIONE

Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori

1. Contestualmente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, corredato da POS, elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto all'Amministrazione e integrante il progetto preliminare.

Art. 22 - Penali in caso di ritardo

1. Per il mancato rispetto del termine previsto per la consegna del progetto esecutivo, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, fino al limite del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui ai commi 1 e 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - all'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino di danni causati all'esecuzione del contratto.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, I e II alinea, è disapplicata e, se addebitata, è restituita qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, II alinea, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, III alinea, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare ai danni causati nell'esecuzione del contratto.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti del Committente a causa dei ritardi.

Art. 23 – Andamento dell'intervento

1. I termini per l'esecuzione della progettazione, per l'avvio e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nel disciplinare di gara e nella documentazione di progetto preliminare posta a base di gara.
2. Nel caso si rendano necessarie sospensioni, proroghe, varianti o altro non esplicitamente citato nel presente documento si farà riferimento alle disposizioni normative in materia di lavori pubblici.

Art.24 – Sorveglianza sull'esecuzione delle opere e direzione dei lavori

1. Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convocherà appositi incontri per esaminare lo stato dell'arte delle opere e verificare la congruità dei tempi e la qualità dell'eseguito. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilità di incaricare, in relazione alla specificità delle lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio organico, al fine di operare ad un controllo più puntuale e competente. La Direzione dei Lavori sarà a cura dell'Amministrazione Aggiudicatrice che ne individuerà il tecnico incaricato. Il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva sarà individuato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

TITOLO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legge 69/2013e s.m.i. è prevista la corresponsione obbligatoria da parte della stazione appaltante in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo. L'erogazione delle somme è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 124 del DPR 5 Ottobre 2010 n. 207.

Art. 26 - Pagamenti degli oneri di progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 168, comma 9, del DPR 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto; successivamente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - a. un acconto, pari al 60 % (sessanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 21;
 - b. il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni;
2. I pagamenti di cui sopra sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Se la progettazione è eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del DPR 207/2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
5. Se la progettazione è eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del DPR 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva. Tale pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 31, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti dei lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al completamento delle prime cinque fasi di lavoro, ove per fase di lavoro si intende la demolizione di un edificio e tutte le lavorazioni a questa connesse (smaltimento dei materiali, ripristino dell'area, smontaggio del cantiere, eventuale ripristino di viabilità interna e posteggi, etc.).
2. Per la parte a corpo gli stati di avanzamento vengono conteggiati proporzionalmente al valore del contratto indipendentemente dall'ordine di esecuzione delle demolizioni.
3. Gli oneri per l'accantieramento iniziale e per lo smontaggio e i ripristini finali sono compensati proporzionalmente in ogni stato di avanzamento.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta della 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Al completamento di ogni fase di lavoro, verificata in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento con la dicitura "*lavori a tutto il*" con l'indicazione della data.
6. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del DPR 207/2010, mediante emissione dell'apposito mandato ed erogazione a favore dell'Appaltatore.
7. Qualora i lavori vengano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 28 - Pagamento a saldo

1. Il conto finale è redatto entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento.

2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, comprendente gli oneri relativi alla demolizione dell'ultimo edificio; qualunque sia l'ammontare di tale rata, la sua liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
3. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; trascorso tale termine, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice Civile.

Art. 29 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice civile.
2. Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti secondo le modalità previste dalla normativa in materia, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 117, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e della Legge n. 52/1991.

Art. 31 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 118 del Codice e come di seguito specificato:
 - a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo oltre i limiti del 30% dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 37, comma 11, del Codice, qualora una o più di tali opere sia superiore al 15% dell'importo totale dei lavori;
 - d. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di gara l'aggiudicatario abbia fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non sarà autorizzato;
 - b. che l'appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante unitamente a:
 - i. schema di contratto di subappalto;
 - ii. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - iii. certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione

- alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice;
- iv. comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva DURC);
- c. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 150.000, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/1998, mediante presentazione del certificato della camera di commercio, industria e artigianato con la dicitura antimafia; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore e previa verifica dei requisiti e delle condizioni di legge e del "Protocollo di Legalità" allegato.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati;
 - b. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa per i soggetti tenuti la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, punto 4) dell'art. 118 del Codice. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art.32 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Art.33 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, comma 3 del Codice.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

1. Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono indicare il nominativo proposto del professionista in possesso dei requisiti di abilitazione previsti dal DLgs n. 81/2008, che redigerà per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il quale, in caso di aggiudicazione, verrà nominato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 207/2010.
2. Si rinvia alle specifiche disposizioni del DLgs n. 81/2008 per quanto riguarda le prestazioni del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, la redazione e i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, la stima degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Art. 35 – Disposizioni per la sicurezza in fase di esecuzione

1. Si rinvia alle specifiche disposizioni del DLgs n. 81/2008 per quanto riguarda oneri e obblighi in relazione alla tutela della salute e sicurezza in fase di esecuzione.
2. In particolare si segnalano i seguenti aspetti da monitorare durante l'esecuzione dei lavori:
 - l'opera è inserita in un contesto urbano altamente antropizzato; pertanto l'intervento dovrà essere attuato senza interferire ne' con la normale attività degli utenti del comprensorio (personale, degenti, visitatori, utenti esterni, etc.), ne' con l'attività dei terzi nell'area esterna all'edificio;
 - durante la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione all'attuazione di misure di contenimento dell'inquinamento ambientale, in particolare l'emissione di polveri, e acustico.

TITOLO VII – NORME TECNICHE

Art. 36 - Demolizioni

1. L'organizzazione e la modalità di svolgimento dei lavori deve essere tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da minimizzare rumori e disagi.
2. Non è consentito gettare dall'alto i materiali di risulta derivante dalle rimozioni e demolizioni, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso.
3. I materiali non possono essere accumulati, neanche temporaneamente, sui solai in attesa di essere trasportati o guidati al suolo.
4. Nel corso di tutte le lavorazioni previste (rimozioni, demolizioni, trasporto, frantumazione, etc.) deve essere posta particolare cura a non sollevare polveri, pertanto le aree oggetto delle lavorazioni dovranno essere opportunamente bagnate.
5. Nelle rimozioni e demolizioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle eventuali necessarie puntellature per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza e per sostenere le parti che devono essere mantenute, anche solo temporaneamente.
6. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o altre precauzioni, venissero demolite altre parti o procurati danni di qualsiasi tipo, il ripristino o il rimborso saranno a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo da parte del Committente.
7. Il Committente potrà eventualmente chiedere all'Appaltatore di trasportare all'interno del comprensorio materiali o elementi ritenuti riutilizzabili. Detti materiali restano di proprietà del Committente stesso.
8. I materiali non riutilizzabili o comunque non di interesse del Committente, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata secondo le indicazioni contrattuali o, se di interesse dell'Appaltatore, potranno essere trasportati in altro luogo, secondo le modalità consentite dalle norme, conformemente al piano di smaltimento redatto

- dall'Appaltatore successivamente all'aggiudicazione, senza alcuna responsabilità da parte del Committente.
9. Prima dell'inizio di lavori di demolizione occorre verificare che siano state scollegate le utenze dei servizi (elettricità, acqua, gas, fognature, etc..) e deve essere verificata l'eventuale presenza di servizi tecnologici (es. ascensori) o apparecchiature e l'eventuale interferenza di impianti tecnologici a servizio di altri fabbricati.
 10. In attuazione alle prescrizioni del Codice della strada, è obbligatoria la rimozione di fango, terriccio, detriti, etc dai mezzi che operano in cantiere, con particolare attenzione alle ruote, per evitare di sporcare e contaminare le strade pubbliche e del comprensorio in uscita dal cantiere stesso.

Art. 37 – Bonifica amianto

1. L'Appaltatore deve essere in possesso – anche tramite subappalto - dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli articoli n. 38, 39, 41 e 42 del DLgs n. 163/2006. Ai sensi dell'art. art.212 del D.Lgs.152/2006 è obbligatoria l'iscrizione all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria – attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.
3. L'appaltatore dovrà redigere apposito “piano di lavoro” (articolo 256, comma 2, DLgs n. 81/2008) e presentazione alla ASP territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia. Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. In particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 - a) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - b) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di rimozione dell'amianto;
 - c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
 - d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 - e) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del DLgs n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del DLgs n. 81/2008, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
 - f) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
 - g) luogo ove i lavori verranno effettuati;
 - h) tecniche lavorative adottate per la rimozione del materiale contenente amianto;
 - i) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere c) e d).
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
5. L'impianto di cantiere comprenderà la delimitazione dell'area di cantiere e il luogo ove è previsto lo stoccaggio del materiale, del deposito dei DPI da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa.
6. Prima, durante e dopo gli interventi dovranno essere eseguiti i campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse.
7. Dopo la rimozione dovrà essere effettuato:
 - il confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti amianto, da conferire a discarica autorizzata
 - bonifica finale dell'area, consistente nella raccolta dei frammenti a terra, pulizia di tutte le superfici dei locali interessati.
 - rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente, quali certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto
 - smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.

TITOLO VIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 38 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'IVA), diritti di

segreteria, tasse e altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, eventuali stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa, incluse le spese di bollo per i documenti contabili, per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, etc.

2. Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa – le spese relative ad allacciamenti e consumi dei servizi a rete (in particolare acqua ed energia elettrica) per le necessità di esecuzione delle lavorazioni in contratto.
3. Sono fatti salvi tutti gli altri oneri e obblighi di cui alla normativa in materia di lavori pubblici, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 39 – Ulteriori disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato fa riferimento la normativa nazionale sui lavori pubblici e il capitolato generale d'appalto.